

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2024, n. 1031

**Approvazione schema di accordo di collaborazione ex art. 15 Legge n. 241 del 1990 tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese 3 Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, per la promozione di iniziative nell'ambito del Festival della Gentilezza.**

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla funzionaria della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente, confermata dalla Dirigente della Struttura Speciale Cerimoniale, Rappresentanza Ufficiale dell'Ente e Procedimenti Protocolлари e dal Direttore amministrativo del Gabinetto del Presidente, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità;
- la Regione Puglia riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- la Regione Puglia promuove e sostiene uno specifico coordinamento di attività volte a favorire relazioni o rapporti intercorrenti tra Regioni, Stati esteri, enti ed istituzioni pubbliche e private, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attraverso un'azione sinergica tra uffici che punti, quindi, al consolidamento della promozione e valorizzazione dell'identità e dei valori della Puglia.

**CONSIDERATO CHE:**

- nel 2024, la città di San Severo è stata eletta Capitale Italiana della Gentilezza, un riconoscimento che premia il suo impegno a diffondere la conoscenza e la pratica di questa virtù, in rete con altri 15 Comuni ed enti del foggiano, che si sono denominati Daunia Gentile, con la Provincia di Foggia, con la città di Torre Annunziata (NA) e altre del Vesuviano, in un ponte socio-culturale tra Puglia e Campania;
- tra le attività previste per il 2024, ci sono il Festival della Gentilezza, che offrirà spettacoli, mostre, laboratori e incontri; il Premio Gentilezza, che riconoscerà le persone e le realtà che si sono distinte per la loro gentilezza; il Passaporto della Gentilezza, che inviterà i visitatori a scoprire le bellezze e le tradizioni di San Severo e delle altre città della Daunia Gentile;
- il Festival della Gentilezza 2024 si concretizza in iniziative che si svolgono nell'intero anno 2024;
- la Regione Puglia organizza, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private eventi ed iniziative istituzionali, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale;
- la Regione Puglia - Gabinetto del Presidente - e il Teatro Pubblico Pugliese collaborano per la migliore riuscita delle iniziative, nell'intento di favorire una più ampia promozione della Puglia, nonché di offrire una immagine unitaria della Regione, nell'interesse della comunità regionale e le attività legate al titolo di Capitale della Gentilezza appaiono degne di sostegno, anche in base alle previsioni della L.R. n. 34 del 1980;
- per il sostegno di tali attività e, in particolare, per il rafforzamento dell'immagine e del ruolo attivo della Regione Puglia negli ambiti correlati all'iniziativa in argomento, appare necessario avvalersi delle competenze possedute dal Teatro Pubblico Pugliese;
- il Teatro Pubblico Pugliese, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.471/1980 opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia quale socio di maggioranza (art. 47 L.R. 16 aprile 2007 n. 10, DGR n. 551 del 9 maggio 2007 ed art. 39 L.R. n. 19 del 31/12/2010);
- il Teatro Pubblico Pugliese, ai sensi della citata legge regionale istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, *"promuove e sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed*

*imprenditoriali che operano nella regione, e dell'attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali. (...) Con particolare riguardo alla produzione regionale pugliese, il Consorzio sviluppa la propria attività predisponendo azioni specifiche dedite alla valorizzazione della stessa";*

- il Teatro Pubblico Pugliese vanta altresì esperienza nella Cooperazione tra soggetti pubblici e privati.

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo;
- con la nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a disposizione per garantire i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, quelli della Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico) richiamando l'allora vigente art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui esclude l'applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un'ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e dallo svolgimento da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
  - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
  - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
  - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;*
  - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;*
  - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;*
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

**ATTESO CHE:**

- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, risulta essere annoverato tra le pubbliche amministrazioni, atteso il combinato richiamo espresso all'art.1 comma 2 del Decreto legislativo n.165/2001 nella parte in cui recita che si intendono per pubbliche amministrazioni “&le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane a loro consorzi e associazioni” e lo stesso Statuto del Consorzio TPP nella parte in cui si legge all'art.1 che “Tra gli Enti pubblici territoriali della regione Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate, costituite da detti Enti, è costituito un consorzio ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000”;
- il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed è ente concedente ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lett. b) dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2023, tenuta all'applicazione del “Codice degli appalti”, e soggetto legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990;
- la Regione ed il Consorzio TPP hanno verificato che il calendario delle attività legate al “Festival della gentilezza” comporterà dei costi, per l'organizzazione, di circa 32.000 euro e che la Regione, in base alle proprie disponibilità di bilancio, potrà provvedere, nell'ambito dell'accordo di collaborazione da sottoscrivere, al rimborso delle spese vive sostenute nella misura massima di 15.000 euro;
- per la definizione e implementazione del Festival della Gentilezza, che persegue un interesse pubblico comune alle finalità istituzionali della Regione Puglia e del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, si rende necessaria una collaborazione tra i due Enti attraverso la definizione di un Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, ricorrendone i presupposti, per quanto evidenziato.

**VISTO** l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e l'art. 7 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023.

**VISTI:**

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2024”;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia;
- la D.G.R. n. 18 del 22/01/2024 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

**VISTE, altresì:**

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**, ritenuto di dover provvedere sul tema, si propone alla Giunta Regionale di:

- approvare l'utilizzo delle risorse disponibili a valere sul Bilancio 2024, capitolo U0001459 “SPESE PER LA PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE, ADESIONE A MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI, L.R. N.34/80 E ART.1 LETT. A, B. - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI”;
- approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio

regionale per le Arti e la Cultura, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e il cui contenuto è stato concordato tra le parti interessate e prevede lo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali di entrambi i soggetti, finalizzate all'organizzazione del Festival della Gentilezza (**Allegato A**);

- dare mandato al Direttore amministrativo del Gabinetto di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo, delegando lo stesso ad introdurre modifiche e/o adattamenti allo schema allegato che non ne modifichino in modo sostanziale il contenuto;
- demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti al presente deliberato.

### Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del citato Regolamento UE.

### Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2023. L'impatto di genere stimato è:

- diretto  
 indiretto  
 **neutro**  
 non rilevato

### Copertura Finanziaria

ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

#### **BILANCIO AUTONOMO**

CRA: 02-02 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO

Parte spesa

Spesa ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

Capitolo di spesa	Declaratoria	Missione Programma Titolo	PDCF	Somma da prenotare nell'e.f. 2024
U0001459	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE, ADESIONE A MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI, ECT... L.R. N.34/80 E ART.1 LETT. A, B. - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.1.1	U.1.04.01.02	€ 15.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2024 mediante atti

adottati dal Direttore amministrativo del Gabinetto del Presidente, mediante impegno e trasferimento delle ridette somme al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.

### DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell'art. 4 lettera e) della Legge Regionale 7/1997, propone alla Giunta:

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di **approvare** l'utilizzo delle risorse disponibili a valere sul Bilancio 2024, capitolo U0001459 sulla competenza 2024 per finanziare il Festival della Gentilezza;
3. di **approvare** lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, **allegato** con la lettera **A** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, il cui contenuto è stato concordato tra le parti interessate e prevede lo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali di entrambi i soggetti, finalizzate alla partecipazione della Regione al Festival della Gentilezza;
4. di **prenotare** per l'accordo in argomento la somma di euro 15.000,00, a valere sul capitolo U0001459, come meglio specificato nella sezione "copertura finanziaria";
5. di **dare mandato** al Direttore amministrativo del Gabinetto di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo, delegando lo stesso ad introdurre modifiche e/o adattamenti allo schema allegato che non ne modificano in modo sostanziale il contenuto;
6. di **demandare** al Direttore amministrativo del Gabinetto l'adozione, sulla base degli step operativi approvati con il progetto esecutivo, dei conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione sul pertinente capitolo di spesa, nonché tutti gli atti gestionali conseguenti al presente deliberato;
7. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore  
*Alessandra Vinci*

La Dirigente della Struttura Speciale Cerimoniale, Rappresentanza Ufficiale dell'Ente e Procedimenti Protocolлари  
*Marina Massaro*

Il Dirigente della Direzione Amministrativa del Gabinetto  
*Crescenzo Antonio Marino*

Il Capo di Gabinetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

*Giuseppe Pasquale Roberto Catalano*

Il Presidente della Giunta Regionale  
*Michele Emiliano*

**LA GIUNTA REGIONALE**

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di **approvare** l'utilizzo delle risorse disponibili a valere sul Bilancio 2024, capitolo U0001459 sulla competenza 2024 per finanziare il Festival della Gentilezza;
3. di **approvare** lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, **allegato** con la lettera **A** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, il cui contenuto è stato concordato tra le parti interessate e prevede lo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali di entrambi i soggetti, finalizzate alla partecipazione della Regione al Festival della Gentilezza;
4. di **prenotare** per l'accordo in argomento la somma di euro 15.000,00, a valere sul capitolo U0001459, come meglio specificato nella sezione "copertura finanziaria";
5. di **dare mandato** al Direttore amministrativo del Gabinetto di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo, delegando lo stesso ad introdurre modifiche e/o adattamenti allo schema allegato che non ne modifichino in modo sostanziale il contenuto;
6. di **demandare** al Direttore amministrativo del Gabinetto l'adozione, sulla base degli step operativi approvati con il progetto esecutivo, dei conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione sul pertinente capitolo di spesa, nonché tutti gli atti gestionali conseguenti al presente deliberato;
7. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale regionale.

**Il Segretario generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO



CRESCENZO  
ANTONIO  
MARINO  
11.07.2024  
10:10:20 UTC

DAG/DEL/2024/00024 Allegato A

**Schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.  
per il finanziamento del Festival della Gentilezza**

tra

**REGIONE PUGLIA – GABINETTO DEL PRESIDENTE**, (in seguito "Regione Puglia") con sede legale in Bari, C.F. 80017210727, legalmente rappresentata dal Dirigente della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, domiciliata presso la sede della Regione Puglia sita in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 31-33

e

**Il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio regionale per le Arti e la Cultura** - con sede legale in Bari, Via Imbriani 67, 70121, (Partita IVA 01071540726), rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio

di seguito congiuntamente definite "Parti",

**PREMESSO CHE:**

- nel 2024, la città di San Severo è stata eletta Capitale Italiana della Gentilezza, un riconoscimento che premia il suo impegno a diffondere la conoscenza e la pratica di questa virtù, in rete con altri 15 Comuni ed enti del foggiano, che si sono denominati Daunia Gentile, con la Provincia di Foggia, con la città di Torre Annunziata (NA) e altre del Vesuviano, in un ponte socio-culturale tra Puglia e Campania;
- tra le attività previste per il 2024, ci sono il Festival della Gentilezza, che offrirà spettacoli, mostre, laboratori e incontri; il Premio Gentilezza, che riconoscerà le persone e le realtà che si sono distinte per la loro gentilezza; il Passaporto della Gentilezza, che inviterà i visitatori a scoprire le bellezze e le tradizioni di San Severo e delle altre città della Daunia Gentile;
- il Festival della Gentilezza 2024 si concretizza in iniziative che si svolgono nell'intero anno 2024;
- la Regione Puglia organizza, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private eventi ed iniziative istituzionali, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale;
- la Regione Puglia - Gabinetto del Presidente - e il Teatro Pubblico Pugliese collaborano per la migliore riuscita delle iniziative, nell'intento di favorire una più ampia promozione della Puglia, nonché di offrire una immagine unitaria della Regione, nell'interesse della comunità regionale e le attività legate al titolo di Capitale della Gentilezza appaiono degne di sostegno, anche in base alle previsioni della L.R. n. 34 del 1980;
- per il sostegno di tali attività e, in particolare, per il rafforzamento dell'immagine e del ruolo attivo della Regione Puglia negli ambiti correlati all'iniziativa in argomento, appare necessario avvalersi delle competenze possedute dal Teatro Pubblico Pugliese;
- il Teatro Pubblico Pugliese, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.471/1980 opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia quale socio di maggioranza (art. 47 L.R. 16 aprile 2007 n. 10, DGR n. 551 del 9 maggio 2007 ed art. 39 L.R. n. 19 del 31/12/2010);
- il Teatro Pubblico Pugliese, ai sensi della citata legge regionale istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, *"promuove e sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse pro-*

*fessionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell'attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali. (...) Con particolare riguardo alla produzione regionale pugliese, il Consorzio sviluppa la propria attività predisponendo azioni specifiche dedite alla valorizzazione della stessa";*

**TENUTO CONTO CHE:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo;
- con la nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a disposizione per garantire i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, quelli della Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico) richiamando l'allora vigente art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui esclude l'applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un'ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e dallo svolgimento da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
  - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
  - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";*
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
  - a) *l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;*
  - b) *alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;*
  - c) *le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;*
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come

ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

**ATTESO CHE:**

- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, risulta essere annoverato tra le pubbliche amministrazioni, atteso il combinato richiamo espresso all'art.1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 nella parte in cui recita che si intendono per pubbliche amministrazioni "le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane a loro consorzi e associazioni..." e lo stesso Statuto del Consorzio TPP nella parte in cui si legge all'art.1 che: Tra gli Enti pubblici territoriali della regione Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate, costituite da detti Enti, è costituito un consorzio ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;
- il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed è ente concedente ai sensi dell'articolo 1 comma 1 let. b) dell'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuta all'applicazione del "Codice degli appalti", e soggetto legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990.

**RITENUTO CHE:**

- per la definizione e implementazione del Festival della Gentilezza, che persegue un interesse pubblico comune alle finalità istituzionali della Regione Puglia e del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, si rende necessaria una collaborazione tra i due Enti attraverso la definizione di un Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, ricorrendone i presupposti, per quanto evidenziato;
- le Parti intendono pertanto stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art.7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
- con la sottoscrizione del presente Accordo il Teatro Pubblico Pugliese dichiara di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

**TUTTO QUANTO PREMESSO VISTO E CONSIDERATO**

le Parti, come in epigrafe generalizzate, rappresentate e domiciliate,

VISTI l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e l'art. 7 comma 4 del D. Lgs n. 36/2023

precisato che tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**

**Oggetto e finalità dell'Accordo di collaborazione**

La Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese concordano nel voler dare attuazione alla partecipazione della Regione Puglia, per il tramite del TPP, al "Festival della gentilezza" legato al titolo di Capitale della Gentilezza 2024 assegnato alla città di San Severo,, in quanto corrisponde alla realizzazione di interessi pubblici comuni, ovvero all'esercizio di competenze e di funzioni appartenenti alla propria sfera di competenza, e che può essere perseguita mediante condivisione di compiti e responsabilità.

**Art. 2****Impegni delle Parti**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del presente accordo - le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi.
  - a) La Regione Puglia si impegna a:
    - favorire la concertazione ed il dialogo istituzionale con eventuali altri Enti Pubblici e Stakeholder coinvolti nelle attività del Festival della Gentilezza 2024;
    - mettere a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi;
    - assicurare la tempestiva adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle iniziative;
    - compartecipare il sostegno alle spese documentate nel limite massimo di € 15.000,00;
  - b) Il Teatro Pubblico Pugliese si impegna a:
    - coordinare il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandone la coerenza con le finalità del Festival della Gentilezza;
    - declinare operativamente le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
    - mettere a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari.
2. Le Parti collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b).
3. Le parti s'impegnano ad operare in conformità alle procedure comunitarie e nazionali di settore, nonché a quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici.

**Art. 3****Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle attività di sostegno del Festival della Gentilezza, fissato, salvo proroghe, al 30 aprile 2025.

**Art. 4****Attuazione dell'Accordo**

1. Le Parti collaborano al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo, la Regione attiva le risorse finanziarie a valere sulla dotazione assegnata con la DGR n. 00024/2024 per € 15.000,00, per la copertura ed il rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

**Art. 5****Disciplina dei rapporti tra le parti**

1. Le Parti devono conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione della scheda allegata, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali.

2. Il rimborso dei costi sostenuti a valere sul presente accordo avviene previa rendicontazione degli stessi, da parte del Teatro Pubblico Pugliese. Tutta la documentazione è archiviata nel fascicolo di Progetto.

#### **Art 6** **Spese Ammissibili**

1. Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di costo nel rispetto dei relativi valori massimi:
  - a. spese generali. L'ammontare verrà riconosciuto fino al valore massimo pari al 20% degli altri costi complessivi ammissibili di progetto;
  - b. pubblicità e promozione. L'ammontare verrà riconosciuto fino al valore massimo pari al 20% degli altri costi complessivi ammissibili di progetto al netto dei costi di cui al punto a);
  - c. gestione spazi, esclusivamente quelle necessarie per le attività di progetto;
  - d. compensi professionali direttamente ed esclusivamente contrattualizzati, imputabili e riferibili alla realizzazione del progetto;
  - e. costi di produzione;
  - f. costi di ospitalità (i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli importi previsti per il personale dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011 e ss.mm.ii.).
2. Un costo per essere considerato ammissibile deve essere:
  - a. pertinente ed imputabile direttamente alle attività previste dal progetto approvato;
  - b. effettivamente sostenuto e contabilizzato; pertanto, in sede di rendicontazione le spese dovranno risultare effettivamente pagate dal soggetto beneficiario e dovranno aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale;
  - c. sostenuto mediante obbligazioni sorte nel periodo temporale di ammissibilità delle spese, ovvero nell'arco temporale di attuazione del Festival della Gentilezza;
  - d. comprovabile, ovvero giustificato da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore equivalente. Non sono ammessi scontrini fiscali.
  - e. tracciabile, ovvero i pagamenti, che dovranno essere effettuati entro il termine massimo previsto per la presentazione della richiesta del Saldo, dovranno essere registrati sul/i conto/i corrente/i ed effettuati esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili quali bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
3. Non sono comunque ammissibili:
  - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
  - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
  - c. le spese di acquisto di beni immobili e mobili registrati;
  - d. le spese di manutenzione straordinaria degli immobili;
  - e. spese per il riscatto dei beni;
  - f. ammende, sanzioni, penali ed interessi;
  - g. oneri finanziari;
  - h. le spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
  - i. le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto;
  - j. i contributi in natura sotto forma di lavoro non retribuito;
  - k. le spese relative agli organi del Consorzio;
  - l. le spese relative a pedaggi autostradali;
  - m. spese di rappresentanza (es. omaggi, pranzi) e liberalità.

**Art. 7****Modalità e termini di erogazione del contributo finanziario e di rendicontazione**

1. L'importo messo a disposizione da parte della Regione, a titolo di rimborso delle spese sostenute, per le iniziative afferenti al presente Accordo sarà erogato con le seguenti modalità:
  - anticipazione pari al 90%, qualora richiesta da parte del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese;
  - saldo a completamento delle attività e previa rendicontazione.
2. L'anticipazione sarà erogata previa istanza (Richiesta di anticipazione), che contenga gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti finanziari, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. Il saldo sarà erogato previa istanza (Richiesta di saldo), redatta utilizzando l'apposita modulistica che sarà fornita, da inoltrare entro 60 giorni dalla conclusione delle attività indicata nel Cronoprogramma di cui al progetto di Attuazione.
4. Ai fini della richiesta di saldo, sarà allegata altresì:
  - relazione consuntiva contenente altresì i riferimenti alle attività indicate nella scheda allegata ed esporre ogni variazione rispetto a quanto preventivato;
  - cronoprogramma delle attività a consuntivo che riporti un elenco dettagliato delle attività e degli eventi svolti. Ogni variazione rispetto a quanto preventivato deve essere chiaramente evidenziata e puntualmente descritta;
  - relazione Finanziaria relativa all'attività svolta, recante tutti i dati descrittivi, economico e finanziari, imputati con pertinenza alle attività finanziate dall'Amministrazione regionale.

**Art. 8****Variazioni di progetto**

Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni alla scheda, di cui alla precedente art. 2 da concordare nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo comune di sviluppo delle attività oggetto della collaborazione. Le modifiche al progetto attuativo relativo non comportano alcuna revisione della presente Accordo.

**Art. 9****Recesso**

Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra parte.

**Art. 10****Comitato di attuazione**

Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, il Comitato di attuazione composto da:

- per la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale: il Dirigente o suo delegato;
- per il Teatro Pubblico Pugliese: il Presidente, il Direttore e i responsabili di attuazione delle azioni o loro delegati.

**Art. 11****Disposizioni generali e fiscali**

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi.

3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro, trovando applicazione l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

*Regione Puglia*  
*Direzione Amministrativa del Gabinetto del*  
*Presidente della Giunta Regionale*

*Teatro Pubblico Pugliese*

*\* Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DAG	DEL	2024	24	15.07.2024

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE N. 241 DEL 1990 TRA REGIONE PUGLIA E TEATRO PUBBLICO PUGLIESE # CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA, PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE NELL' AMBITO DEL FESTIVAL DELLA GENTILEZZA.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**



Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 15/07/2024 14:52  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025  
InfoCertem - Qualified Electronic Signature CA

**Responsabile del Procedimento**

PO - CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

